



REGOLAMENTO del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 9 ottobre 1997

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 18 del 20/03/2000	n. 35 del 25/05/2000	n. 95 del 21/12/2000
n. 20 del 22/09/2005	n. 13 del 13/03/2008	n. 50 del 01/07/2010
n. 23 del 14/04/2011	n. 23 del 21/03/2012	n. 57 del 21/06/2012
n. 33 del 30/05/2013	n. 49 del 09/09/2014	n. 57 del 03/11/2016
n. 14 del 09/03/2017	n. 46 del 14/09/2017	n. 17 del 30/03/2022
n. 51 del 22/09/2022		

SOMMARIO

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
CAPO I – IL PRESIDENTE	4
ART. 1 – Presidenza del consiglio comunale	4
ART. 2 – Poteri del presidente	5
ART. 3 – Segreteria del consiglio	5
ART. 4 – Accesso agli atti	6
CAPO II – I GRUPPI CONSILIARI	6
ART. 5 – Costituzione e composizione dei gruppi	6
CAPO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI	7
ART. 6 – Commissione permanente dei capigruppo	7
ART. 7 – Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti	9
ART. 8 – Compiti delle commissioni permanenti	10
ART. 8 bis – Commissione per la trasparenza ed il controllo sull'attuazione del programma	11
ART. 9 – Funzionamento delle commissioni permanenti	12
ART. 10 – Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti	13
ART. 11 – Poteri delle commissioni permanenti	13
ART. 12 – Incarichi di studio alle commissioni permanenti	14
ART. 13 – Commissioni temporanee	14
ART. 14 – Commissioni d'indagine	14
CAPO IV – GESTIONE DELLE SPESE	15
ART. 15 – Gestione dei fondi	15
ART. 16 – Spese di rappresentanza	16
ART. 17 – Spese di funzionamento del consiglio	16
ART. 18 – Spese per viaggi e missioni	17
CAPO V – PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	17
ART. 19 – Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali	17
TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	18
CAPO I – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI	18
ART. 20 – Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione	18
ART. 21 – Termini di consegna degli avvisi di convocazione	18
ART. 22 – Ordine del giorno	19
ART. 23 – Programma dei lavori	19
ART. 24 – Convocazione su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri	20
ART. 25 – Luogo dell'adunanza	20
ART. 26 – Deposito dei documenti	20
ART. 26 bis – Approvazione delle linee programmatiche	21
ART. 27 – Collegio dei revisori dei conti	21
ART. 28 – Difensore civico	22
CAPO II – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	22
ART. 29 – Numero legale	22
ART. 29 bis – Partecipazione alle sedute da remoto	22
ART. 30 – Adunanza di seconda convocazione	23
ART. 30 bis – Gettoni di presenza e indennità di funzione	23
ART. 31 – Dimissioni e surrogazione di consiglieri	24
ART. 32 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze	24
CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI	24
ART. 33 – Pubblicità delle riunioni	24
ART. 34 – Adunanze consiliari "aperte"	25

ART. 35 – Persone ammesse nell’aula	25
ART. 36 – Segretario	25
ART. 37 – Comportamento del pubblico	26
ART. 38 – Disciplina degli interventi	26
ART. 39 – Interrogazioni e interpellanze	27
ART. 40 – Domande di attualità	28
ART. 41 – Comunicazioni	28
ART. 42 – Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d’ordine	28
ART. 43 – Svolgimento della discussione	29
ART. 44 – Questioni pregiudiziali e sospensive	29
ART. 45 – Emendamenti	30
ART. 46 – Proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri	30
ART. 47 – Mozioni	31
ART. 48 – Ordini del giorno	32
ART. 49 – Fatto personale	32
ART. 50 – Durata degli interventi	32
ART. 51 – Astensione obbligatoria	33
ART. 52 – Votanti	34
ART. 53 – Sistemi di votazione	34
ART. 54 – Ordine delle votazioni	35
ART. 55 – Irregolarità nelle votazioni	35
ART. 56 – Conclusione delle adunanze	35
CAPO IV – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	36
ART. 57 – Redazione del verbale d’adunanza	35
ART. 58 – Approvazione del verbale e rilascio di copie	36

INDICE

38

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 1 - Presidenza del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea entro i termini indicati dallo statuto e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede seduta stante ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione. A parità di voti accedono al ballottaggio i due consiglieri che hanno ottenuto la maggior cifra individuale e, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età. Nella votazione per ballottaggio risulta eletto il consigliere che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano secondo i criteri indicati per l'accesso al ballottaggio. (*)
2. L'elezione del presidente è iscritta al programma dei lavori della prima seduta successivamente alla proclamazione degli eletti, subito dopo la convalida e le eventuali surrogazioni.
3. Fino all'elezione del presidente ne esercita le funzioni il consigliere anziano, come individuato dalla legge e dallo statuto.
4. Qualora l'elezione non possa avvenire, per qualsiasi motivo, nella prima seduta, il consiglio deve essere riconvocato senza ritardo dal consigliere anziano per tornare a riunirsi entro i successivi sette giorni.
5. Subito dopo l'elezione del presidente il consiglio procede, nella medesima seduta e con le modalità previste dallo statuto, alla nomina dei vicepresidenti. In caso di mancata elezione, il presidente procede a norma del comma precedente.
- 5bis. Nella votazione ciascun consigliere dispone di un voto e risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti tra quelli appartenenti a gruppi consiliari diversi tra loro e da quello del presidente. In caso di parità di voti resta eletto il consigliere più anziano individuato secondo i criteri indicati al precedente comma 1. ¹
6. Il presidente ed i vicepresidenti entrano in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione. Nei cinque giorni successivi alla nomina il presidente designa il vicepresidente vicario. Ai vicepresidenti possono essere attribuiti compiti specifici in via permanente o temporanea, dandone tempestiva notizia al consiglio.
7. Fino alla nomina del presidente e dei vicepresidenti, il consiglio non può prendere in esame alcun altro argomento.
8. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica di presidente, il vicepresidente vicario o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, deve immediatamente darne comunicazione al consiglio e provvedere alla convocazione per procedere alla nomina del nuovo presidente entro i termini indicati nello statuto, esercitandone nel frattempo le funzioni allo scopo di consentire la operatività del consiglio.

¹ Modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

ART. 2 - Poteri del presidente

1. Il presidente assicura la complessiva programmazione dell'attività consiliare e ne è responsabile. Sentita la commissione permanente dei capigruppo ed i presidenti delle commissioni, coordina i lavori delle commissioni stesse e degli altri organismi comunali con quelli del consiglio, promuove e programma le audizioni dei rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone esterne. Chiede periodicamente conto al sindaco dello stato di attuazione delle deliberazioni e delle mozioni approvate dal consiglio, nonché dell'esito delle istanze ispettive dei consiglieri, riferendone quindi alla commissione dei capigruppo per le valutazioni di competenza.
2. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale; garantisce le prerogative del consiglio e i diritti di ciascun consigliere ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Nei casi previsti dallo statuto, procede con proprio decreto alle nomine di competenza del consiglio sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il presidente può recarsi senza necessità di autorizzazione in missione nell'ambito del territorio nazionale e all'estero per la partecipazione a convegni, cerimonie, congressi di studio o altre manifestazioni nell'interesse e per conto del consiglio comunale, con facoltà di farsi sostituire da uno dei vicepresidenti o da altro consigliere appositamente delegato. Autorizza la partecipazione di altri componenti del consiglio alle missioni ed iniziative di cui sopra, dandone comunicazione alla commissione permanente dei capigruppo.²
5. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può concedere con proprio decreto il patrocinio ad iniziative di carattere benefico o culturale realizzate senza fini di lucro nel territorio comunale, che non comportino oneri diretti o indiretti per il comune e che rivestano particolare valenza ed interesse per la collettività.³

ART. 3 - Segreteria del consiglio

1. Nell'ambito della segreteria generale è istituito l'ufficio di segreteria del consiglio comunale, attraverso il quale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni ed i singoli consiglieri mantengono i rapporti con il sindaco e la giunta, nonché con gli altri uffici comunali.
2. L'ufficio provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni, garantendo altresì il necessario supporto tecnico e operativo ai singoli consiglieri per lo svolgimento del mandato.
3. Il sindaco assicura, su proposta della commissione dei capigruppo, la dotazione organica dell'ufficio, al quale è preposto un dirigente, nonché gli spazi e le strutture necessari al complessivo funzionamento del consiglio comunale.
4. Abrogato.⁴

²modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 4 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso e l'acquisizione di copia di atti e documenti, nonché l'accesso alle informazioni in possesso degli uffici e degli enti e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza del comune, viene esercitato di norma tramite la segreteria del consiglio, che cura la trasmissione delle richieste ai dirigenti responsabili i quali devono fornire risposta nel termine di cinque giorni, salvo giustificati motivi da comunicare alla segreteria stessa entro il medesimo termine.
2. L'elenco delle deliberazioni della giunta, gli incarichi dirigenziali, nonché le competenze, l'ubicazione e gli orari degli uffici sono resi disponibili ai consiglieri mediante pubblicazione sul sito web del comune.⁵
3. Il presidente del consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.
4. Le spese connesse con l'esercizio dei diritti di copia e accesso sono impegnate e liquidate dal dirigente dell'ufficio di segreteria del consiglio con le modalità indicate nel capo IV del presente titolo.

CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 - Costituzione e composizione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderiscono. Possono altresì costituire il gruppo misto.⁶
3. Al di fuori del gruppo misto, non possono essere formati nuovi gruppi, salvo che in seguito a scissione o fusione di partiti o movimenti in lista alle elezioni amministrative.⁷
4. Ciascun gruppo designa un capogruppo, che mantiene i rapporti del gruppo con il presidente del consiglio ed il sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I gruppi costituiti da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al comune possono designare un vicecapogruppo.⁸
5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo, non oltre la data della prima seduta del consiglio comunale o non appena sia intervenuta una variazione.
6. Nel caso di omessa comunicazione o qualora il gruppo non riesca a designarlo, è considerato capogruppo il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e, in caso di parità, il più anziano per età.

⁵modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁸modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

7. E' consentita la fusione di due o più gruppi in uno solo, previa adesione scritta della maggioranza dei componenti dei gruppi interessati. I consiglieri che non intendono aderire al gruppo risultante dalla fusione possono rimanere nel gruppo di provenienza. Altrettanto resta stabilito per i consiglieri che non intendono aderire ad uno dei nuovi gruppi formati ai sensi del comma 3.⁹
8. L'adesione ad un gruppo diverso dalla lista di appartenenza ed ogni successiva variazione devono essere comunicate entro tre giorni al presidente del consiglio che ne informa senza ritardo l'assemblea.

CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 - Commissione permanente dei capigruppo

1. La commissione permanente dei capigruppo rappresenta politicamente l'intero consiglio comunale nei rapporti con istituzioni, associazioni ed enti rappresentativi delle diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio. E' competente in materia di indirizzi generali alle aziende ed enti partecipati dal comune.^{10 11 12}
- 1bis. Riceve dalle altre commissioni consiliari le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio, certificandone la chiusura dell'istruttoria o disponendone il rinvio alle stesse o altre commissioni, qualora riscontri la necessità di ulteriori o nuovi approfondimenti. Può altresì disporre la restituzione alla giunta. Esamina le proposte di deliberazione relative alle modifiche dello statuto e del regolamento consiliare, alle nomine o designazioni di competenza del consiglio, nonché quelle che non rientrino nella competenza di altre commissioni ed esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal consiglio comunale con appositi incarichi.¹³
2. La commissione dei capigruppo ha inoltre il compito di decidere le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione dello statuto e del presente regolamento, di volta in volta deferite dal presidente. Con cadenza almeno biennale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dello statuto e del regolamento, proponendo le eventuali modifiche conseguenti alla dinamica legislativa, politica ed amministrativa.¹⁴
- 2bis. La commissione dei capigruppo può altresì decidere la concessione di eventuali contributi in denaro o altre utilità per manifestazioni o iniziative di valenza sociale, politica, benefica o culturale realizzate senza scopo di lucro nel territorio comunale. Per le modalità di richiesta, determinazione e liquidazione dei contributi si seguono, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale, sostituendo nelle competenze il presidente del consiglio al sindaco e la commissione dei capigruppo alla giunta. Le risorse necessarie fanno carico ai capitoli di spesa della presidenza del consiglio comunale.¹⁵

⁹modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

¹¹modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁴modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁵modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

3. La commissione è composta dal presidente del consiglio che la presiede, dai vicepresidenti, dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari o loro delegati e dai vicecapigruppo. Il sindaco può sempre prendere parte alle riunioni, anche delegando un assessore. Il presidente deve riunire la commissione entro dieci giorni dalla richiesta scritta e motivata di tanti capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri. La convocazione è disposta con congruo anticipo dal presidente, in modo che tutti i componenti possano aver notizia del luogo, della data e degli argomenti da trattare. ^{16(**)} ^{17(***)}
4. Alle riunioni della commissione, che salvo diversa determinazione del presidente non sono pubbliche, assiste il segretario generale, o suo delegato. E' altresì presente il dirigente dell'ufficio di segreteria del consiglio. Vi prendono parte inoltre i componenti della giunta, i funzionari comunali e i consulenti esterni che ne siano richiesti dal presidente per la trattazione di argomenti determinati. ^{18(***)}
5. I capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla riunione, possono delegare a sostituirli un consigliere, preferibilmente appartenente allo stesso gruppo.
6. La riunione della commissione è valida quando i capigruppo partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo. Il presidente del consiglio e i vicepresidenti non hanno diritto di voto. I vicecapigruppo votano solo quando sostituiscono i rispettivi capigruppo. Salvo diverse disposizioni, le determinazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti. ^{19(*)} ^{20(**)} ^{21(***)}
7. I ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso deliberazioni del consiglio comunale ed i provvedimenti di annullamento, sono immediatamente comunicati dal sindaco al presidente del consiglio comunale e da questi alla commissione permanente dei capigruppo nella prima riunione utile. ^{22(**)}
8. In conformità alle indicazioni della commissione permanente dei capigruppo, il sindaco assicura ai singoli gruppi i locali, le attrezzature e quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
9. Si applicano, in quanto non espressamente derogate dal presente articolo, le norme di funzionamento previste per le altre commissioni permanenti. ^{23(**)}

¹⁶modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁷modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁸modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁹modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

²⁰modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

²¹modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

²²modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

²³modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

ART. 7 - Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti ²⁴

1. Entro la seduta immediatamente successiva all'approvazione del programma di mandato il consiglio comunale nomina su proposta del presidente le seguenti commissioni permanenti:
I – pari opportunità, politiche giovanili, partecipazione, sport e tempo libero, decentramento, sussidiarietà, transizione digitale e innovazione;²⁵
II – bilancio, personale, lavoro, tributi, politiche comunitarie e fondi UE, politiche finanziarie, partecipate, politiche per le attività economiche produttive e dell'agricoltura;
III – mobilità, strade e traffico, ambiente, gestione del verde, tutela degli animali, transizione ecologica, politiche energetiche, rifiuti;²⁶
IV – urbanistica, edilizia privata, edilizia monumentale e civile, patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture;²⁷
V – terzo settore, politiche sociali e sanitarie, politiche abitative, istruzione, politiche familiari, politiche per la sicurezza, politiche per la legalità;²⁸
VI – cultura, turismo e promozione, valorizzazione sito Unesco, rapporti con università e rapporti con istituzioni culturali, gemellaggi.^{29 30 31}
2. Ciascuna commissione, ad eccezione della seconda, è composta da almeno sette consiglieri proporzionalmente suddivisi tra maggioranza e minoranza, assicurando, nel complesso delle commissioni, la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. La commissione seconda è composta da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari. L'elezione è fatta con unica votazione in consiglio comunale, sulla base delle designazioni dei capigruppo, da comunicare al presidente del consiglio tre giorni prima dell'adunanza di cui al primo comma. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al comma 1, ne esercita le funzioni la commissione permanente dei capigruppo, che può stabilire anche la temporanea costituzione di proprie autonome articolazioni, definendone composizione e competenze. Le commissioni permanenti restano in carica quanto il consiglio comunale.³²
3. Qualora ne ravvisi la necessità per particolari esigenze di ordine amministrativo o funzionale, il consiglio può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti, stabilendone contestualmente i compiti e la composizione, fermo in ogni caso il rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente comma 2.
4. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione permanente di un componente della commissione, il capogruppo indica il sostituto al presidente del consiglio comunale che provvede con proprio decreto alla surroga, dandone notizia al consiglio nella prima seduta utile.³³
5. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti della commissione nel proprio seno, con voto palese, nella prima riunione. Qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga detto quorum, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere con la cifra individuale più alta. Subito dopo l'elezione del presidente e nella medesima seduta la commissione elegge, a

²⁴modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

²⁵modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²⁶modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²⁷modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²⁸modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²⁹modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

³⁰modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³¹modificato con D.C. n. 51 del 22 settembre 2022

³²modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³³modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

maggioranza di voti, il vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente possono essere revocati, anche disgiuntamente, contestualmente alla nomina di un nuovo presidente o vicepresidente.³⁴

6. Il presidente del consiglio comunale dà comunicazione delle nomine dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, alle circoscrizioni, al collegio dei revisori dei conti ed agli organismi di partecipazione popolare.³⁵

ART. 8 - Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni hanno potere di iniziativa per proposte di deliberazione e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte di deliberazione vengono trasmesse al sindaco, che ne informa la giunta e le invia agli uffici per l'istruttoria, che deve essere compiuta entro quarantacinque giorni. In caso di pareri favorevoli, le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio; in caso contrario sono rinviate alla commissione competente che decide sul prosieguo della pratica.
2. Nell'ambito delle proprie competenze per materia, le commissioni:
 - a) prendono in esame di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, di singoli consiglieri o su segnalazione di cittadini e utenti problematiche di particolare interesse per la collettività, riferendone quindi al consiglio stesso, alla giunta o al sindaco per l'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti;³⁶
 - b) esercitano la vigilanza sull'attività del comune, delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti ai quali il comune partecipa o che sono da questo dipendenti, riferendo al consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle deliberazioni, sull'operato della giunta, sul funzionamento degli uffici del comune e degli enti dipendenti;
 - c) esaminano ed approfondiscono in sede preparatoria e referente le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio, apportandovi eventuali integrazioni e modifiche; le proposte sono trasmesse al consiglio nel testo approvato dalla commissione, senza necessità di acquisire nuovamente i pareri previsti da norme di statuto o regolamento; qualora il proponente non condivida il contenuto della proposta a seguito delle modifiche apportate, ha facoltà di ritirarla. In tal caso, ciascun consigliere può far propria la proposta che prosegue l'iter avviato;³⁷
 - d) su richiesta del sindaco, esprimono preventivo parere in merito agli accordi di programma da stipularsi ai sensi di legge.³⁸
3. Le commissioni di norma esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta o dalla trasmissione degli atti, o entro il diverso termine motivatamente stabilito dal presidente del consiglio comunale. Per le proposte di deliberazione, il termine decorre dall'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Trascorso tale termine, il consiglio comunale, o il sindaco nel caso di cui al comma 2, lett. d), può prescindere dal parere.³⁹
4. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di richiedere ed ottenere, con la massima sollecitudine, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in possesso degli uffici comunali e degli enti sui quali il comune esercita la vigilanza, o che gestiscono servizi comunali, che non possono loro opporre il segreto d'ufficio. I commissari sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.⁴⁰

³⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

³⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³⁷ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

³⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

³⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁰ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

5. Il presidente del consiglio comunale coordina l'attività delle commissioni, mediante la periodica riunione dei presidenti, anche al fine di garantire a tutte gli spazi di tempo e luogo necessari e per verificare il rispetto delle specifiche competenze.
6. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il presidente del consiglio provvede all'assegnazione con riferimento al criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i presidenti delle altre commissioni interessate. In casi di particolare rilevanza può altresì disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

ART. 8 bis - Commissione per la trasparenza ed il controllo sull'attuazione del programma ^{41 42}

1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto per il controllo sullo stato di attuazione del programma di mandato, è formata da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari presenti in consiglio. Essa è competente anche in materia di politiche per la trasparenza, per verificare il costante rispetto da parte dell'amministrazione comunale e delle aziende controllate della normativa di legge e dell'effettiva accessibilità da parte di chiunque ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti. ^{43 44}
2. Nella prima seduta la commissione elegge, con votazione palese alla quale partecipano i soli consiglieri di minoranza, il presidente, scegliendolo tra i propri componenti appartenenti alla minoranza. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Subito dopo, la commissione procede all'elezione del vicepresidente, anch'egli appartenente alla minoranza, secondo le medesime modalità. ⁴⁵
3. Il presidente, qualora durante il mandato aderisca alla maggioranza, decade dalla carica di componente della commissione e viene sostituito nella prima successiva adunanza del consiglio comunale. Entro dieci giorni dalla nomina, il vicepresidente convoca la commissione, nella sua nuova composizione, per procedere alla elezione di un nuovo presidente, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Analogamente, resta stabilito per il vicepresidente. ^{46 47}
4. La commissione svolge le proprie funzioni avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei dirigenti responsabili dei servizi interessati. ⁴⁸
5. La proposta di deliberazione relativa allo stato di attuazione del programma deve essere depositata presso la presidenza del consiglio almeno 10 giorni prima della data prevista per la discussione in aula e sulla stessa possono essere presentati emendamenti sino a cinque giorni prima dell'inizio della discussione. ⁴⁹
6. In materia di trasparenza, la commissione, nell'esercizio della sua funzione, può presentare raccomandazioni scritte all'amministrazione, nonché documenti sotto forma di mozioni e proposte di deliberazione che esprimono giudizi sull'operato dell'amministrazione stessa e delle aziende controllate, formulano proposte, dettano indirizzi o propongono precisi adempimenti.

⁴¹ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁴² modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁴³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁴ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁴⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁷ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁴⁸ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁴⁹ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

Tali documenti devono essere posti in discussione entro 20 giorni dal deposito presso la presidenza del consiglio.⁵⁰

ART. 9 - Funzionamento delle commissioni permanenti

1. La prima riunione è convocata dal presidente del consiglio comunale e deve essere fissata entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
2. La convocazione, successivamente, è fatta dai presidenti delle commissioni, anche su richiesta di singoli consiglieri. Nel caso la richiesta provenga dal presidente del consiglio o da almeno quattro consiglieri, l'invio della convocazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi dieci giorni. In caso di omissione, provvede il presidente del consiglio comunale.
3. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione del programma dei lavori, pubblicato sul sito web del comune almeno il giorno prima della riunione. In caso di impossibilità a procedere alla pubblicazione, la riunione può essere convocata anche con comunicazione telefonica o altro mezzo. La documentazione relativa agli argomenti in discussione viene depositata presso l'ufficio di segreteria del consiglio contestualmente alla pubblicazione della convocazione.⁵¹
4. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti è comunicato anche al sindaco e agli assessori competenti nelle materie da trattare.⁵²
5. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vicepresidente ne assume le funzioni altro componente della commissione di volta in volta da questi delegato.
6. Il dirigente della segreteria di consiglio provvede ad organizzare i servizi di segreteria e verbalizzazione delle singole commissioni.
7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti che hanno il diritto di voto. Ogni componente esprime un solo voto, salvo il caso di delega. Nella commissione permanente dei capigruppo e nelle commissioni seconda e di controllo, ciascun componente rappresenta tanti consiglieri e tanti voti quanti sono i componenti del rispettivo gruppo. Le proposte sono approvate quando i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari. In caso di parità, prevale il voto del presidente. E' comunque in facoltà dei dissenzienti presentare una o più relazioni di minoranza.^{53 54}
8. Alle sedute possono partecipare il presidente del consiglio o suo delegato ed i capigruppo. Possono altresì assistere tutti i consiglieri. Tanto i capigruppo quanto i componenti, in caso di assenza o impedimento temporanei, possono farsi sostituire da colleghi di gruppo o, in subordine, da altri consiglieri. Nessun consigliere può avere più di una delega. Il componente della commissione ha in ogni caso diritto di voto, anche quando intervenga successivamente ad una riunione alla quale era stato inizialmente sostituito.⁵⁵
9. Il sindaco, gli assessori e i revisori dei conti possono e se richiesti devono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.⁵⁶

⁵⁰ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁵¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵³ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁵⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵⁵ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁵⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

10. I presidenti dei consigli circoscrizionali possono chiedere di partecipare, in veste consultiva, ai lavori delle varie commissioni, mentre ne hanno diritto, sempre in veste consultiva, qualora vengano trattate proposte su cui è previsto il parere obbligatorio delle rispettive circoscrizioni

ART. 10 - Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che la maggioranza dei componenti ritenga trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, gruppi o imprese. In tal caso il presidente, dichiaratone espressamente il motivo, dispone l'allontanamento del pubblico.
2. Il registro delle adunanze di ciascuna commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il registro delle adunanze, ad eccezione delle parti relative a sedute segrete, è pubblico e liberamente consultabile dai cittadini, che possono richiederne copia.
4. Le sedute vengono inoltre integralmente registrate su supporto magnetico o elettronico, da conservarsi a cura della segreteria del consiglio che predispone, a richiesta, la trascrizione totale o parziale delle discussioni.⁵⁷
5. Il presidente del consiglio ed i presidenti delle commissioni assicurano la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività svolta dalle commissioni, attraverso il sito web del comune, periodici rapporti informativi al consiglio ed alla commissione dei capigruppo, nonché la tempestiva comunicazione agli organi di informazione cittadini.⁵⁸

ART. 11 - Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione di esperti anche esterni, rappresentanti di associazioni o di organizzazioni, enti e singoli cittadini qualora ciò sia ritenuto utile per la più esatta conoscenza delle questioni in discussione.^{59 60}
2. L'audizione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno tre componenti. In caso di omissione provvede il presidente del consiglio.⁶¹
3. I dirigenti comunali e i rappresentanti del comune presso società, enti, istituti, aziende o altre istituzioni, nonché i rispettivi dirigenti hanno l'obbligo, se richiesti dal presidente, di partecipare alle riunioni e di fornire ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
4. Nel caso di esame di proposte di deliberazione di iniziativa di consiglieri, il primo firmatario deve essere invitato ai lavori della commissione, qualora non ne faccia già parte.
5. Nel caso la commissione ritenga necessario affidare incarichi di studio o collaborazione ad uffici o singoli dipendenti comunali, il presidente inoltra motivata richiesta al sindaco e per conoscenza al presidente del consiglio, indicando altresì l'oggetto e la durata prevista dell'incarico.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il sindaco, sentito, ove occorra o qualora ne faccia domanda, il presidente del consiglio, ed in ogni caso il segretario generale o, se nominato, il direttore generale, nonché il dirigente dell'ufficio interessato, provvede al conferimento

⁵⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

dell'incarico, salvo particolari motivi da indicare espressamente e compiutamente nel provvedimento di diniego.⁶²

7. Abrogato.⁶³

ART. 12 - Incarichi di studio alle commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle commissioni permanenti.
2. Abrogato.⁶⁴

*ART. 13 - Commissioni temporanee*⁶⁵

1. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, anche su proposta del consiglio o dei presidenti delle singole commissioni permanenti, può istituire commissioni ristrette con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità. All'atto dell'istituzione, vengono individuati i componenti, il presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
2. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle commissioni permanenti.

ART. 14 - Commissioni d'indagine

1. L'istituzione della commissione d'indagine, formata con criterio proporzionale, può essere proposta dal presidente del consiglio o da due quinti dei consiglieri. Può inoltre richiederne l'istituzione, per gravi irregolarità riscontrate, il collegio dei revisori dei conti.⁶⁶
2. L'oggetto, l'ambito e il termine di conclusione dei lavori della commissione sono determinati nella deliberazione istitutiva. Per l'elezione del presidente e del vicepresidente, che devono essere espressi dalla minoranza consiliare, valgono le norme di cui all'art. 8 bis, comma 2.^{67 68}
3. La commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal segretario generale su richiesta del presidente della commissione.
4. Non possono essere resi pubblici l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al consiglio della relazione.
5. La relazione della commissione al consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
6. La relazione conclusiva della commissione viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il presidente del consiglio comunale.
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.

⁶² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶⁵ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁶⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶⁷ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁶⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

CAPO IV - GESTIONE DELLE SPESE

ART. 15 - Gestione dei fondi

1. I fondi annualmente assegnati per il funzionamento del consiglio comunale ai sensi dello statuto sono gestiti, nel rispetto della normativa di legge, dal dirigente responsabile dell'ufficio di segreteria del consiglio, con le modalità indicate nel presente capo, nel regolamento di contabilità e, in quanto compatibili, in quello dei contratti.⁶⁹
2. Abrogato⁷⁰
3. Lo stanziamento destinato al funzionamento dei gruppi consiliari viene destinato, con decisione della Commissione permanente dei capigruppo da assumersi all'inizio di ciascun anno dopo l'approvazione del bilancio, per una quota alla presidenza del consiglio comunale per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2 bis e per la quota restante per le iniziative dei singoli gruppi. La quota destinata ai gruppi è quindi ripartita con determina del dirigente tra i vari gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica iniziale e aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno, calcolando per ciascun consigliere una quota corrispondente all'ammontare dello stanziamento stesso, suddiviso per il numero dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco. La dotazione può essere modificata in corso d'anno, per la parte non ancora utilizzata, solo nel caso di variazioni della composizione dei gruppi conseguenti a fusioni o scissioni. I fondi così ripartiti possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, necessari per le attività e le iniziative politiche ed amministrative direttamente connesse all'attività dei gruppi consiliari e dei loro componenti, sulla base di preventiva richiesta scritta del capogruppo, che dovrà adeguatamente illustrarne le motivazioni.^{71 72 73}
4. Non possono essere acquistati beni e servizi analoghi a quelli già forniti d'ufficio secondo le indicazioni della presidenza del consiglio o oggetto degli ordinari approvvigionamenti comunali.^{74 75}
5. A titolo esemplificativo, sono ammissibili le spese:
 - relative all'organizzazione di momenti di confronto o dibattito con la cittadinanza connessi alle attività istituzionali del gruppo, compresa la stampa o produzione anche multimediale di materiale illustrativo, alla pubblicizzazione e ad eventuali rimborsi (spese vive di vitto, alloggio e viaggio) a relatori;
 - relative all'acquisto di giornali, abbonamenti, libri e pubblicazioni anche informatiche di interesse per l'attività istituzionale, quelle telefoniche, di spedizione e postali connesse alle finalità istituzionali;
 - relative al reperimento ed all'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni, necessari per le attività e iniziative connesse ai fini istituzionali;

⁶⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷⁰ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷¹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷³ modificato con D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁷⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

- relative alla partecipazione a convegni, manifestazioni, studi o eventi inerenti la carica istituzionale.⁷⁶
6. Con la determinazione di cui al comma 3 i fondi sono assegnati al capogruppo, o altro consigliere da questi designato. Ciascun capogruppo può effettuare acquisti diretti di beni e servizi inferiori a 2.000 euro per iniziativa ed a 1.000 euro per ciascun bene o servizio, IVA inclusa. Sono vietati frazionamenti artificiosi della spesa. Prima di procedere all'acquisto, il capogruppo comunica la tipologia della spesa al dirigente della segreteria del consiglio, indicandone le motivazioni. L'autorizzazione preventiva del dirigente, che indica i limiti di copertura sulla base della disponibilità effettiva del gruppo, è condizione di legittimità della spesa.^{77 78 79}
 7. Dopo l'effettuazione di ciascuna spesa, o a conclusione dell'iniziativa alla quale le spese sostenute si riferiscono, il capogruppo, o il consigliere da questi delegato ai sensi del comma 3, deve presentare dettagliato rendiconto, completo dei documenti giustificativi. Con l'approvazione del rendiconto il dirigente dispone l'accreditamento del contributo a copertura delle spese ritenute ammissibili, comunque entro i limiti della effettiva disponibilità del gruppo. Non possono essere fatte spese dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.^{80 81}
 8. A garanzia della trasparenza dell'utilizzo dei fondi, i rendiconti delle spese sostenute dai gruppi sono annualmente pubblicati sul sito web del comune.^{82 83}

ART. 16 - Spese di rappresentanza

1. Si considerano spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto di beni da donare in occasione di visite di o presso rappresentanti di enti pubblici o privati, personalità illustri o autorità su invito del presidente del consiglio comunale o allo stesso rivolto, nonché quelle relative al viaggio, pernottamento e ristoro degli ospiti nelle stesse occasioni. Sono parimenti considerate di rappresentanza le spese sostenute per l'acquisto di beni volti ad accrescere il prestigio degli uffici del consiglio comunale.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal dirigente dell'ufficio dietro richiesta scritta e motivata del presidente del consiglio e dettagliata documentazione giustificativa.

ART. 17 - Spese di funzionamento del consiglio

1. Le spese di funzionamento del consiglio riguardano l'acquisto, fornitura, noleggio o locazione finanziaria di beni o servizi direttamente connessi allo svolgimento del mandato consiliare o necessari a garantire il funzionamento ed il costante adeguamento delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'ufficio di segreteria del consiglio alla dinamica delle esigenze operative dell'organo assembleare e delle sue articolazioni.
2. Sono altresì considerate spese di funzionamento quelle relative alla organizzazione di giornate di studio, seminari, convegni, o altre manifestazioni e iniziative connesse all'attività politica e

⁷⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷⁸ modificato con D.C. n. 57 del 21 giugno 2012

⁷⁹ modificato con D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁸⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸¹ modificato con D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁸² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸³ modificato con D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

amministrativa del consiglio comunale che siano volte ad arricchire e valorizzare il ruolo e le conoscenze dei consiglieri e degli amministratori; in tale ambito sono comprese anche le spese sostenute per dare ospitalità a convegnisti o invitati e per promuovere le occasioni di scambio e confronto con la cittadinanza ed altre realtà politiche e amministrative.⁸⁴

3. Le spese di cui al comma 1 sono impegnate e liquidate dal dirigente responsabile dell'ufficio di segreteria, il quale dovrà preventivamente informare il presidente del consiglio quando l'importo sia superiore ad un decimo del complessivo stanziamento di bilancio. Per quelle previste al comma 2 occorre in ogni caso la preventiva richiesta del presidente del consiglio.
4. Abrogato.⁸⁵

ART. 18 - Spese per viaggi e missioni

1. Le spese sostenute in occasione della partecipazione alle missioni o altre iniziative di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento sono rimborsate agli aventi titolo secondo la vigente normativa di legge e regolamento.⁸⁶
2. Abrogato.⁸⁷
3. Per la partecipazione a congressi o convegni l'interessato può richiedere che venga direttamente versata a cura dell'ufficio la somma necessaria all'iscrizione.⁸⁸
4. Abrogato.⁸⁹

CAPO V - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART. 19 - Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali

1. Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e ai redditi del sindaco e dei consiglieri, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, sono depositate presso la segreteria del consiglio, ad inizio e fine mandato, entro i termini di legge e, annualmente, entro il 30 novembre. Le dichiarazioni rese vengono quindi pubblicate, sul sito web del comune, nel rispetto delle modalità e dei tempi normativamente previsti.^{90 91}
2. Parimenti sono depositati presso la segreteria del consiglio e pubblicati i dati relativi alle spese elettorali delle liste e dei candidati entro i termini previsti dalla legge.^{92 93}
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nei confronti degli assessori.
4. Abrogato.⁹⁴
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rese utilizzando i moduli allo scopo predisposti.⁹⁵

⁸⁴ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁸⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁸⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁸⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁸⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁹⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹¹ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁹² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹³ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁹⁴ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁹⁵ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

6. In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il responsabile della trasparenza provvede ad inviare agli interessati una diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.⁹⁶
7. L'inosservanza della diffida comporta la pubblicazione sul sito web dei nominativi degli inadempienti e, nelle fattispecie di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro, graduata secondo gravità ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981.⁹⁷

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 20 - Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web del comune entro i termini indicati negli articoli seguenti. Secondo le indicazioni della commissione dei capigruppo, sono messi a disposizione di ciascun consigliere idonei strumenti per garantire l'effettiva disponibilità e conoscibilità delle convocazioni e della documentazione necessaria per l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio e delle commissioni. Fintanto che non sono forniti ai consiglieri tali strumenti, vengono utilizzati i mezzi di comunicazione idonei, su indicazione dalla commissione dei capigruppo.^{98(*)}
2. Su espressa e motivata richiesta dell'interessato alla commissione permanente dei capigruppo, in caso di impossibilità all'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1, l'avviso può essere trasmesso tramite fax o altro mezzo idoneo seguendo per quanto possibile le indicazioni dell'interessato.⁹⁹
3. Abrogato.¹⁰⁰

ART. 21 - Termini di consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione delle sessioni ordinarie deve essere pubblicato sul sito web del comune cinque giorni prima di quello della prima seduta. Per le sessioni straordinarie, il termine è di tre giorni. Per le sedute di prosecuzione della sessione, nonché per le riunioni d'urgenza, l'avviso deve essere pubblicato almeno ventiquattro ore prima. Negli stessi termini l'avviso deve essere trasmesso al prefetto e al presidente del collegio dei revisori dei conti. Tutte le convocazioni e le comunicazioni ai consiglieri si hanno per eseguite con la pubblicazione sul sito web del comune. Tutti i documenti necessari all'esame degli argomenti da trattare sono analogamente pubblicati sul sito web o messi a disposizione dei consiglieri su supporto informatico.¹⁰¹
2. L'avviso per le adunanze di seconda convocazione va pubblicato almeno un giorno prima di quello della riunione.¹⁰²
3. Abrogato.¹⁰³

⁹⁶ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁹⁷ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁹⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

4. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della seduta, con indicazione se trattasi di seconda convocazione;
 - b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della sessione;
 - c) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
 - d) l'elenco degli oggetti da trattare nel corso della sessione, quando trattasi della prima seduta e, successivamente, di quelli che vengono via via aggiunti;
 - e) la firma del presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza od impedimento.
5. In caso di necessità ed urgenza, su conforme parere della commissione dei capigruppo espresso con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, nell'avviso di convocazione del consiglio possono essere indicate anche la data e l'ora della seduta di seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

ART. 22 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del consiglio, è stabilito dal presidente del consiglio comunale.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'elenco spetta ai consiglieri comunali, alle commissioni consiliari, al sindaco, alla giunta, nonché, nei casi determinati dallo statuto e dal regolamento, ai consigli di circoscrizione.¹⁰⁴

ART. 23 - Programma dei lavori

1. La commissione permanente dei capigruppo determina periodicamente il programma dei lavori di ciascuna seduta o di ciascun gruppo di sedute, stabilendone la durata e fissando i tempi entro i quali concludere l'esame dei singoli argomenti.
2. Il programma dei lavori deve essere formato tenendo conto della necessità di consentire un appropriato esame degli argomenti da parte delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri.
3. La commissione decide a maggioranza dei voti rappresentati da ciascun capogruppo. Il programma così stabilito è impegnativo per il consiglio che lo può modificare solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Il programma dei lavori deve essere portato a conoscenza, mediante pubblicazione sul sito web del comune, almeno il giorno precedente la seduta, di tutti i consiglieri, del sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti comunali, dei revisori dei conti, dei presidenti dei consigli di circoscrizione e degli organi di informazione locale che ne facciano richiesta.¹⁰⁵
5. Il presidente del consiglio, in casi di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, può darne pubblicità mediante altri mezzi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 24 - Convocazione su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri

1. Nel caso di richiesta di convocazione da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri è necessario richiedere l'esame di un documento determinato, anche in precedenza o da altri depositato, rientrante tra quelli previsti dal presente regolamento.¹⁰⁷
2. Il termine indicato dalla legge ed entro il quale il presidente deve fissare la relativa seduta decorre dalla data di deposito della richiesta o, se successiva, del documento oggetto di esame, completo di tutti gli elementi necessari ai sensi di legge, statuto o regolamento.
3. Il presidente, prima di procedere alla convocazione, verifica la ammissibilità e proponibilità della richiesta, assegnando eventualmente agli interessati un congruo termine per la regolarizzazione della stessa.
4. Per particolari esigenze e su conforme parere della commissione dei capigruppo, assunto con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, la data della seduta può essere fissata dopo il termine di venti giorni, ma comunque non oltre il quarantesimo. Con la stessa maggioranza, la commissione può consentire che alla trattazione dell'argomento richiesto sia dedicata parte di una seduta già programmata per l'esame di altri oggetti. Il presidente prescinde dalla suddetta maggioranza quando tutti i richiedenti consentano al rinvio o alla trattazione congiunta dell'argomento.
5. Qualora nella seduta fissata non possa aver luogo o non possa essere completato l'esame dell'argomento oggetto della richiesta, lo stesso rimane iscritto al programma lavori della seduta seguente, che deve comunque svolgersi entro i successivi dieci giorni. La commissione dei capigruppo, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, o qualora sia accertato il consenso dei proponenti, può rinviare l'esame ad una data successiva.

ART. 25 - Luogo dell'adunanza

1. Il consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consiliare "Renato Gozzi" della residenza comunale.¹⁰⁸
2. Il presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

ART. 26 - Deposito dei documenti

1. Gli atti e i documenti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del consiglio contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web e vi debbono rimanere fino al giorno dell'adunanza fissata per la trattazione.¹⁰⁹
2. La proposta di bilancio, con gli allegati prescritti dalla legge e dallo statuto, deve essere depositata almeno quindici giorni prima di iniziare la discussione. Entro lo stesso termine la documentazione viene pubblicata e messa a disposizione di tutti i consiglieri. Il conto consuntivo viene pubblicato e messo a disposizione almeno 20 giorni prima del termine previsto dalla normativa per l'approvazione. I termini di pubblicazione e deposito non possono

¹⁰⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

comunque essere inferiori a cinque giorni, esclusi i festivi, per le proposte relative agli statuti del comune, delle società partecipate e delle aziende speciali.^{110 111}

3. Ferme diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento, gli schemi di deliberazione devono essere pubblicati almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione, salvo particolari ragioni di urgenza che il presidente deve comunicare al consiglio, che si esprime in merito con votazione palese.¹¹²
4. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitiva solo se pubblicate e depositate, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, con i documenti necessari a consentirne l'esame.¹¹³

*ART. 26 bis - Approvazione delle linee programmatiche*¹¹⁴

1. Il sindaco deposita il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo presso la presidenza del consiglio entro il sessantesimo giorno successivo all'insediamento. Per la discussione del documento il presidente fissa la data della seduta consiliare, da tenersi tra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno dal deposito, risultando comunque escluso il periodo di sospensione estiva dei lavori.
2. Durante il periodo di deposito, della durata di quindici giorni, il documento è posto a disposizione dei consiglieri perché gli stessi possano presentare in merito osservazioni ed emendamenti. Trascorso detto termine, il sindaco, entro i successivi dieci giorni, predispose il testo definitivo della proposta, che deve essere tempestivamente messo a disposizione di tutti i consiglieri.¹¹⁵
3. Il documento è quindi presentato in consiglio in apposita seduta, dove sono discussi e votati gli emendamenti non accolti ed espressamente richiamati dai proponenti, entro il secondo giorno antecedente l'inizio della discussione. Nuovi emendamenti possono essere presentati solo entro il medesimo termine.
4. Entro il dieci giugno di ogni anno il sindaco trasmette al presidente il documento politico, da sottoporre all'approvazione del consiglio, con cui vengono poste le basi per la redazione del bilancio dell'esercizio successivo. Il documento, valutato dalla competente commissione, deve essere approvato entro il 31 luglio. Trascorso tale termine senza che il consiglio si sia pronunciato, il documento proposto dal sindaco si intende approvato. Emendamenti al documento possono essere presentati dai consiglieri entro il quinto giorno antecedente l'inizio della discussione.¹¹⁶

ART. 27 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute di consiglio e commissione nelle quali si discutono il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione del comune. Partecipa altresì alle sedute nelle quali si discutono proposte di deliberazione sulle quali il collegio stesso abbia espresso parere non favorevole. Tale presenza può essere assicurata anche dal solo presidente del collegio o da uno dei componenti dallo stesso delegato. Il collegio ed i singoli componenti

¹¹⁰ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

¹¹¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁴ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

¹¹⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

possono inoltre partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e delle sue commissioni di lavoro.¹¹⁷

2. I pareri e le relazioni del collegio sono trasmessi al presidente del consiglio il quale a sua volta li assegna alle commissioni competenti per l'esame, contestualmente alle relative proposte di deliberazione.
3. Le relazioni trimestrali sull'andamento economico della gestione sono pure trasmesse al presidente del consiglio e quindi discusse in apposite sedute della competente commissione.
4. Il presidente del consiglio comunale ed i presidenti delle commissioni consiliari richiedono inoltre la presenza del collegio ad altre sedute, ove la ritengano necessaria ai fini di una completa conoscenza degli elementi di competenza del collegio stesso e concordano col presidente del collegio le modalità più idonee per assicurare un costante e dinamico rapporto di collaborazione dell'organo di revisione con il consiglio comunale.¹¹⁸
5. L'amministrazione mette a disposizione del collegio idonei locali, strutture e personale per l'esercizio delle funzioni.

*ART. 28 - Difensore civico*¹¹⁹

ABROGATO

CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 29 - Numero legale

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non è costituito, né può deliberare, se non con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, fatto su disposizione del presidente dal segretario o altro funzionario incaricato. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il presidente dichiara deserta l'adunanza.¹²⁰
3. Qualora il presidente, nel corso della seduta, abbia motivo di ritenere che sia venuto meno il numero legale, interrompe i lavori e fa richiamare in aula i consiglieri; dispone quindi, in caso di dubbio, l'effettuazione dell'appello e, se riscontra la mancanza del numero legale, procede alla sospensione temporanea dell'adunanza per quindici minuti. Se, ripetuto l'appello, manca ancora il numero legale, la riunione viene sciolta.
4. Ciascun consigliere può richiedere in qualsiasi momento della seduta, tranne che nel corso dell'intervento di altro oratore, la verifica del numero legale. Il presidente dispone l'effettuazione dell'appello entro il termine massimo di cinque minuti dalla richiesta e, mancando il numero legale, toglie la seduta.

*ART. 29 bis – Partecipazione alle sedute da remoto*¹²¹

1. Il presidente del consiglio, sentita la commissione permanente dei capigruppo, stabilisce le circostanze oggettive che possono determinare o giustificare la partecipazione degli amministratori alle sedute del consiglio in modalità telematica, tramite collegamento in video,

¹¹⁷ modificato con D.C. n. 57 del 3 novembre 2016

¹¹⁸ modificato con D.C. n. 57 del 3 novembre 2016

¹¹⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁰ modificato con D.C. n. 49 del 9 settembre 2014

¹²¹ modificato con D.C. n. 17 del 30 marzo 2022

audio o teleconferenza. Le suddette circostanze devono essere riconducibili a motivi di salute e impegni di carattere istituzionale nell'interesse del Comune e devono essere tempestivamente documentate secondo le modalità operative stabilite dal presidente stesso.

2. Gli amministratori che partecipano alle sedute mediante collegamento telematico si considerano come presenti nella sede istituzionale del Comune. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi degli assessori e dei consiglieri intervenuti in presenza e da remoto. Per il computo del numero legale si sommano, a quelli presenti presso la sede comunale, i componenti collegati con le modalità predette da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
3. Il segretario, i dirigenti e dipendenti comunali, nonché gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti di enti partecipati, così come ogni altro soggetto che debba o possa essere invitato a partecipare alle sedute del consiglio, può essere autorizzato dal presidente, sulla base di idonei motivi, a partecipare con le medesime modalità telematiche.
4. Il presidente di ciascuna commissione consiliare stabilisce le circostanze nelle quali la seduta in presenza possa essere sostituita, per tutti o alcuni dei partecipanti, dalla seduta in modalità telematica. Salvo documentati specifici motivi relativi ad uno o più componenti, si tengono in ogni caso in presenza le sedute delle commissioni qualora richiesto da almeno la metà dei componenti, calcolata secondo il sistema di votazione per ciascuna commissione definito.
5. Il sistema tecnologico utilizzato per il collegamento da remoto deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli organi che intervengono e partecipano alle votazioni, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - a consentire al segretario della seduta di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, per verbalizzarne gli esiti;
 - a consentire a tutti i presenti di partecipare alla discussione e alla votazione, palese o segreta, sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - a garantire in ogni caso la pubblicità delle sedute e dei relativi esiti, in relazione alle tecnologie utilizzate.

ART. 30 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione dichiarata deserta, e nella stessa possono essere trattati esclusivamente gli argomenti compresi nel programma dei lavori della seduta precedente.
2. Per la validità dell'adunanza, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, fatte comunque salve diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento per l'approvazione di determinate deliberazioni.

ART. 30 bis – Gettoni di presenza e indennità di funzione^{122 123 124}

1. Per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio e commissione spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti. Il presidente del consiglio ha diritto di percepire, per l'espletamento del mandato, un'indennità di funzione mensile onnicomprensiva nella misura determinata ai sensi di legge. L'indennità spetta per ciascun mese di copertura della carica e, in caso di cariche rivestite per periodi inferiori al mese, in ragione di un trentesimo dell'indennità mensile per ciascun giorno di copertura della carica.¹²⁵

¹²² modificato con D.C. n. 95 del 21 dicembre 2000

¹²³ modificato con D.C. n. 50 del 1 luglio 2010

¹²⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²⁵ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

2. Abrogato ¹²⁶
3. Abrogato ¹²⁷
4. Abrogato ¹²⁸
5. Abrogato ¹²⁹
6. Abrogato ¹³⁰
7. Abrogato ¹³¹
8. Il gettone di presenza spetta per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni istituite ai sensi del presente regolamento. Nelle commissioni il gettone compete ai componenti o loro sostituti. In caso di partecipazione in tempi diversi della seduta del consigliere titolare e del sostituto, il gettone compete al titolare, salvo esplicita rinuncia dello stesso, da annotarsi a verbale. Tra più sostituti il gettone compete a quello che esercita il diritto di voto o, in subordine a quello presente per primo. Il gettone compete altresì ai capigruppo o loro sostituti ed ai consiglieri che partecipano ai sensi dell'art. 11, comma 4. ¹³²

ART. 31 - Dimissioni e surrogazione di consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate con comunicazione scritta al presidente del consiglio, o in adunanza o con deposito presso la segreteria del consiglio, che ne dà tempestiva comunicazione al primo dei non eletti della medesima lista alla quale apparteneva il dimissionario.
2. Abrogato. ¹³³
3. Il presidente pone la surrogazione del consigliere dimissionario al primo punto del programma dei lavori della prima riunione utile del consiglio, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

ART. 32 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze ¹³⁴

ABROGATO

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 33 - Pubblicità delle riunioni

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Per favorire la conoscenza sui temi in discussione il presidente autorizza le emittenti radiotelevisive che lo richiedano a riprendere e trasmettere le sedute, secondo le modalità in precedenza concordate con i capigruppo.

¹²⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹³⁰ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹³¹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹³² modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹³³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁴ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

3. Il consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di riunirsi in seduta segreta, indicandone specificamente i motivi, qualora ciò si renda necessario per la tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.
4. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone estranee all'assemblea, il presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno tre consiglieri, il consiglio può deliberare in forma palese, senza discussione e con la maggioranza di cui al comma precedente, sulla prosecuzione in seduta segreta.
5. Le sedute sono sempre pubbliche quando si tratti di procedere a nomine, designazioni o revoche di competenza del consiglio, o si discutano gli indirizzi politici o economici generali delle società, aziende, istituzioni, enti cui il comune partecipa o soggetti alla sua vigilanza.
6. Della seduta segreta è redatto un sintetico verbale, a cura del segretario, senza l'indicazione dei nomi delle persone citate e dei consiglieri intervenuti. Il segretario ed i funzionari presenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 34 - Adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la commissione permanente dei capigruppo, il presidente del consiglio può invitare a partecipare alla discussione in consiglio comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.
2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

ART. 35 - Persone ammesse nell'aula

1. Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al consiglio, oltre al segretario, ai revisori dei conti, agli impiegati e ai commessi addetti, può, a seconda delle materie in discussione, essere ammessa dal presidente la presenza di altri funzionari comunali o di amministratori e funzionari di aziende o istituzioni, nonché di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.
2. Sono altresì ammessi nell'aula, negli spazi appositamente destinati, i rappresentanti della stampa e degli organi di informazione.

ART. 36 - Segretario

1. Il segretario generale del comune, o chi lo sostituisce, deve partecipare alle riunioni del consiglio nelle quali siano adottate formali deliberazioni.
2. Il segretario deve astenersi dal partecipare quando vengono prese in esame deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie o dei congiunti od affini fino al quarto grado civile sia nei confronti del comune stesso che di enti o aziende soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. In tal caso è sostituito dal vicesegretario.¹³⁵

¹³⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

3. Il segretario generale in adunanza del consiglio esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa, con facoltà di intervento, in ordine alla trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 37 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi. E' vietata l'esposizione di cartelli, striscioni o altro materiale, anche non attinente all'oggetto della discussione. E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del presidente, scattare immagini fotografiche ed effettuare, con qualsiasi mezzo, riprese audio e video.¹³⁶
2. Il presidente garantisce al consiglio ed a ciascun suo componente il diritto di assolvere liberamente e compiutamente alle proprie funzioni. Per assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori si avvale del comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato.
3. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del presidente, questi può ordinare l'allontanamento dall'aula dei responsabili, se individuati e, in caso contrario, disporre la sospensione dei lavori. Se alla ripresa non possa comunque essere assicurato il regolare andamento della seduta, provvede all'allontanamento del pubblico o, ove occorra, allo scioglimento dell'adunanza e ad una nuova convocazione del consiglio comunale. Chi venga allontanato dall'aula, non può rientrarvi per tutta la durata della seduta.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su espressa richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa la seduta.

ART. 38 - Disciplina degli interventi

1. Spetta al presidente dichiarare aperta la seduta, dirigere e moderare la discussione, accordare e togliere la parola, dichiarare chiusa la discussione, mettere in votazione le proposte, proclamarne il risultato ed adottare in genere tutti i provvedimenti previsti dal regolamento per un ordinato svolgimento dei lavori.
2. Il consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega; avutane facoltà, parla se possibile in piedi dal proprio posto, rivolto all'assemblea. Ugualmente, parlano rivolti all'assemblea e, se possibile, in piedi gli assessori.
3. Il solo presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.
4. Qualora l'oratore non si attenga all'argomento in discussione o assuma un comportamento offensivo nei confronti degli altri partecipanti alla seduta o del pubblico, oppure adoperi espressioni contrarie alle leggi, allo statuto o al regolamento, il presidente lo richiama. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, gli toglie la parola. Il presidente toglie altresì la parola all'oratore che, seppure richiamato, protragga il proprio intervento oltre i limiti di tempo previsti o concordati in base al regolamento.
5. Abrogato.¹³⁷
6. Nel caso in cui per disordini o altra causa non sia possibile dare esecuzione alle disposizioni del presidente, questi sospende brevemente la seduta, convocando eventualmente nel suo ufficio gli interessati ed i capigruppo.

¹³⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹³⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

7. Se alla ripresa perdurino i motivi che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, il presidente, dopo un ulteriore richiamo, dispone l'allontanamento dall'aula dei responsabili, avvalendosi anche del comandante dei vigili o suo delegato. Dei provvedimenti adottati si fa menzione a verbale.

ART. 39 - Interrogazioni e interpellanze

1. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze, consistenti nella richiesta al sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'amministrazione in ordine a problemi specifici.
2. Le interrogazioni e interpellanze vengono presentate in forma scritta al presidente del consiglio, che le iscrive in apposito registro allegato all'ordine del giorno della sessione e le trasmette al sindaco ed a ciascun capogruppo.¹³⁸
3. L'esame delle interrogazioni e interpellanze viene fatto all'inizio di ciascuna seduta, anche prima dell'appello, secondo l'ordine stabilito dalla commissione permanente dei capigruppo, in sede di programmazione dei lavori. In ogni caso il sindaco o l'assessore da questi delegato devono rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, eventualmente per iscritto, qualora non sia possibile entro lo stesso termine la trattazione in aula. Qualora l'amministrazione, per motivi di ordine oggettivo, non sia in grado di fornire una completa risposta nei tempi prescritti, deve tempestivamente comunicarlo all'interessato, indicando contestualmente il nuovo termine che non può essere superiore a trenta giorni.¹³⁹
4. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra l'interrogazione o l'interpellanza, e ad essa risponde il sindaco o l'assessore delegato.
5. La replica a tale risposta spetta ad uno solo degli interroganti o interpellanti, che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi.
6. Ciascun consigliere o gruppo non può illustrare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni adunanza del consiglio.
7. Le interrogazioni e le interpellanze relative al medesimo argomento vengono discusse congiuntamente, anche in deroga al limite di cui al comma 6.
8. I consiglieri possono far richiesta di risposta scritta; in tal caso non si fa luogo alla discussione in aula ed il sindaco o l'assessore da questi delegato provvede alla risposta entro trenta giorni dalla ricezione del documento o entro il diverso termine indicato ai sensi del comma 3.¹⁴⁰
9. La commissione dei capigruppo, su proposta del presidente, può disporre che interrogazioni e interpellanze vertenti su tematiche non di interesse generale, vengano discusse nella competente commissione consiliare. In tal caso il presidente ne informa tempestivamente il presentatore, o il primo firmatario, e il sindaco o l'assessore da questi delegato per la risposta, nonché il presidente della commissione perché provveda a fissare tempestivamente la data di trattazione.
10. All'inizio di ciascuna sessione, su espressa richiesta dei presentatori, saranno iscritte all'allegato di cui al comma 2 le interrogazioni e interpellanze non trattate nel corso della precedente sessione, che allo scopo l'ufficio di segreteria del consiglio segnalerà agli interessati.
11. Il presidente vigila sulla puntualità e completezza delle risposte, comunicandone gli esiti al consiglio.¹⁴¹

¹³⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 40 - Domande di attualità

1. La domanda di attualità consiste nella richiesta al sindaco o alla giunta diretta ad avere conoscenza o notizie su fatti recenti e sopravvenuti e non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base al programma dei lavori.
2. Le domande di cui al precedente comma vanno consegnate per iscritto, anche in via telematica al presidente del consiglio a partire dalla data di avviso di convocazione ed entro le ore 13 del giorno precedente a quello della seduta. Il presidente trasmette le domande all'assessore delegato ai rapporti con il consiglio che, sentito il sindaco, le assegna agli assessori competenti, dandone quindi comunicazione al presidente.^{142 143}
3. La domanda viene quindi illustrata e, dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, può prendere nuovamente la parola il presentatore per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.¹⁴⁴
4. Se il consigliere dichiara di essere insoddisfatto, ovvero il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, questa può essere dal consigliere trasformata in interrogazione o interpellanza da iscrivere all'ordine del giorno della sessione.

ART. 41 - Comunicazioni

1. All'inizio della riunione, subito dopo l'appello e le domande di attualità, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del presidente e dei consiglieri, del sindaco e dei componenti della giunta, nonché del presidente del collegio dei revisori dei conti su fatti di particolare interesse per la comunità, per celebrazioni di eventi, commemorazioni di persone o date significative e per comunicazioni di fatti di particolare gravità relativi alla vita politica e amministrativa del comune.¹⁴⁵
2. Chi intende intervenire per comunicazione deve farne richiesta scritta al presidente prima dell'inizio dell'appello, indicando l'argomento dell'intervento. Il presidente non concede la parola qualora ritenga non sussistano i presupposti regolamentari e la toglie all'oratore che non si attiene al tema preannunciato.¹⁴⁶

ART. 42 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine

1. La trattazione degli argomenti procede secondo il programma dei lavori fissato dalla commissione dei capigruppo e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 4 e 5.¹⁴⁷
2. Inversioni nella trattazione degli argomenti in programma nella stessa seduta possono essere fatte, se non c'è opposizione, su proposta del presidente, di un consigliere o su richiesta del sindaco; nel caso di dissenso, decide il consiglio, con votazione palese. Oltre al presentatore, possono intervenire sulla proposta di inversione un consigliere a favore e uno contro.¹⁴⁸
3. Prima che venga data la parola al relatore, può essere richiesto che la trattazione di più argomenti tra di loro connessi o analoghi venga accorpata. In caso di dissenso, sulla proposta

¹⁴² modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008

¹⁴³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

decide il consiglio con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dopo un intervento a favore ed uno contro.

4. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza dello statuto, del regolamento o del programma dei lavori, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto al punto in esame; il consiglio comunale decide sentiti, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro.

ART. 43 - Svolgimento della discussione

1. La trattazione di ciascun argomento sottoposto al voto del consiglio ha inizio con la presentazione da parte del relatore. Per l'illustrazione di aspetti particolari di ordine tecnico, possono intervenire, previa autorizzazione del presidente, esperti e consulenti esterni, dirigenti comunali, amministratori o dirigenti di aziende e istituzioni comunali.
2. Dopo l'esposizione di una eventuale relazione di minoranza, il presidente apre il dibattito aperto a tutti i consiglieri, che hanno diritto di intervenire una sola volta. Se l'argomento è presentato da un consigliere, prima dell'apertura del dibattito può intervenire il sindaco o un assessore da questi delegato, per esporre la posizione dell'amministrazione in merito.¹⁴⁹
3. Dichiarata chiusa la discussione generale, prende la parola per la replica il relatore.
4. Esaurita la replica, viene concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto.
5. Prima che il presidente abbia dichiarato aperta la votazione, il proponente può ritirare la proposta, dichiarandone il motivo. Ciascun componente del consiglio può dichiarare di far propria la proposta, la cui trattazione continua in tal caso dal punto in cui si trovava.
6. Qualora una proposta debba essere adottata entro un termine previsto dalla legge, il presidente, prima della scadenza del termine, tenuto conto della complessiva programmazione dei lavori della sessione in corso, propone al consiglio la chiusura della discussione per procedere alla votazione. In caso di dissenso il consiglio decide, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Non possono essere messe in votazione mozioni o proposte di deliberazione contrarie ad altre adottate dal consiglio nella medesima sessione.

ART. 44 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che sia dichiarata aperta la votazione, ogni componente del consiglio può motivatamente richiedere al presidente di stralciare l'oggetto in esame dall'ordine del giorno della sessione in corso.
2. Entro gli stessi termini può altresì essere richiesta una breve sospensione della seduta, per ulteriori approfondimenti, nonché il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza, previo eventuale riesame in sede di commissione.
3. Le questioni di cui ai commi precedenti interrompono il dibattito sull'oggetto principale e sono discusse con intervento di un consigliere a favore e uno contro. Il presidente, dopo aver sentito, qualora ne faccia richiesta, il relatore, decide in merito, determinando anche sugli eventuali adempimenti connessi richiesti. In caso di disaccordo rimette la questione al consiglio che si esprime con votazione palese.

¹⁴⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 45 - Emendamenti

1. I componenti del consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, dandone comunicazione al presidente del consiglio e al segretario generale. Possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti depositati. Emendamenti e subemendamenti devono essere scritti. Il segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria. Il presidente, esclusa ogni valutazione sul merito, dichiara inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti presentati da soggetto non legittimato, che non abbiano i requisiti di forma previsti, non attinenti all'oggetto della proposta, estranei alle competenze del consiglio, emulativi e/o seriali. ^{150 151 152}
2. Gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima che il presidente abbia dichiarata chiusa la discussione generale. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il presidente, anche su richiesta del segretario o di uno o più componenti del consiglio, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza. ¹⁵³
3. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, qualora sia possibile, in relazione alla parte della proposta alla quale ineriscono, subito dopo gli eventuali relativi subemendamenti.
4. Prima di essere sottoposti alla votazione, emendamenti e subemendamenti possono essere brevemente illustrati dal presidente o, se lo richieda, dal proponente. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto. ¹⁵⁴
5. Se il proponente rinuncia all'emendamento o subemendamento, ciascun consigliere può farlo proprio e continuarne la discussione dal punto in cui essa si trova. ¹⁵⁵
6. Non possono essere presentati emendamenti contrastanti con deliberazioni o mozioni adottate dal consiglio nella medesima sessione. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità. ¹⁵⁶
7. Possono essere presentati emendamenti a ordini del giorno o mozioni solo se preventivamente concordati con tutti i presentatori della mozione o ordine del giorno medesimi.

ART. 46 - Proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri

1. Ciascun consigliere può inviare al presidente del consiglio comunale proposte di deliberazione redatte in forma scritta, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione. L'ufficio di segreteria del consiglio assicura la necessaria assistenza, anche sotto il profilo giuridico formale e della redazione dei testi.
2. Il presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al sindaco ed al segretario generale, per l'acquisizione dei pareri di legge se necessari, nonché a ciascun capogruppo. ¹⁵⁷
3. Qualora i pareri prescritti non siano favorevoli, la proposta è inviata, a cura del presidente del consiglio comunale, che ne informa il proponente, all'esame della commissione competente per

¹⁵⁰ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁵¹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁵² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁵⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

materia. Qualora la commissione faccia propria la proposta, la stessa viene iscritta all'ordine del giorno della sessione e quindi posta in discussione secondo le determinazioni della commissione dei capigruppo.

4. Nel caso in cui i pareri siano favorevoli, la proposta viene direttamente iscritta all'ordine del giorno e quindi trasmessa per l'esame alla commissione competente.
5. Qualora sia presentata richiesta scritta di convocazione del consiglio per discutere una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare da parte di un quinto dei componenti del consiglio o del sindaco, il presidente ne dispone l'immediata iscrizione all'ordine del giorno e fissa, sentita la commissione dei capigruppo, la data della discussione entro il termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione dei prescritti pareri, previo esame, ove occorra, della competente commissione consiliare. Gli uffici devono esprimere il parere di competenza entro sette giorni dalla richiesta, prorogabili per ugual periodo non più di una volta solo per gravi motivi.¹⁵⁸

ART. 47 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, soggetta alla votazione del consiglio comunale, che impegna il sindaco o la giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza secondo le direttive generali formulate dal consiglio stesso. Può altresì consistere nella espressione di un giudizio o nella formulazione di un indirizzo verso il comportamento del sindaco o della giunta nella conduzione di un determinato affare. La mozione deve attenersi alle competenze del consiglio comunale individuate dalla legge o comunque essere espressione della funzione di indirizzo e controllo politico e amministrativo propria dell'organo assembleare.
2. Essa deve essere presentata in forma scritta al presidente del consiglio comunale, il quale ne verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi del comma precedente e ne cura quindi l'iscrizione al registro di cui all'art. 39, comma 2, la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito web. Sussistendone i requisiti, il documento che non rivesta i caratteri della mozione può essere ricevuto come ordine del giorno, interrogazione o interpellanza. Nei casi dubbi, decide sentita la commissione dei capigruppo.¹⁵⁹
3. La commissione dei capigruppo fissa la data di trattazione, con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni e interpellanze.
4. Le mozioni vengono di norma trattate dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione in programma per la seduta, salvo che la commissione dei capigruppo non decida motivatamente altrimenti. Sono comunque discusse in apertura dei lavori le mozioni presentate da almeno un quinto dei consiglieri.
5. In casi particolari, dovuti alla rilevanza dell'argomento o alla gravità e urgenza delle decisioni da adottare, alla trattazione delle mozioni possono essere dedicate specifiche sedute del consiglio, anche al di fuori della normale programmazione.
6. Ciascun consigliere o gruppo non può illustrare più di una mozione per ogni adunanza del consiglio.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti possono intervenire nella discussione dopo i primi firmatari delle mozioni.

¹⁵⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

8. Il presidente del consiglio, sentita la commissione dei capigruppo, può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente, anche in deroga al limite di cui al precedente comma 6.

ART. 48 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una espressione di intenti o di volontà da parte del consiglio comunale o in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato in forma scritta e viene quindi iscritto nel registro di cui all'art. 39, comma 2 e pubblicato sul sito web a cura del presidente, per essere messo in discussione secondo le determinazioni della commissione dei capigruppo.¹⁶⁰
3. Agli ordini del giorno, salvo diversa determinazione della commissione dei capigruppo, viene di norma dedicata l'ultima parte della seduta, esaurite le proposte di deliberazione e le mozioni.
4. Gli ordini del giorno che riguardino fatti di particolare gravità sopravvenuti e tali da non consentire una preventiva iscrizione all'elenco degli oggetti della sessione, possono ugualmente essere posti in votazione, a condizione che non impegnino il bilancio e qualora nessuno dei presenti dissenta.
5. Ciascun consigliere può inoltre presentare ordini del giorno relativi ad argomenti inseriti nel programma lavori della seduta, depositandoli sul banco della presidenza prima che la discussione in merito sia dichiarata chiusa. In tale ipotesi i documenti sono posti in votazione al termine del dibattito, dopo la proposta di deliberazione, il cui iter è da considerarsi comunque concluso, o dopo la mozione o ordine del giorno ai quali eventualmente si riferiscono. Sulla loro ammissibilità e proponibilità decide il presidente.¹⁶¹

ART. 49 - Fatto personale

1. Il consigliere o il componente della giunta che durante la discussione ritenga di essere stato attaccato nella propria condotta o si sia sentito attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale, indicandone i motivi al presidente.
2. Colui che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale ha facoltà di rispondere.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal presidente.¹⁶²
4. La richiesta di parlare per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il presidente potrà concedere la parola al richiedente solo dopo esaurito l'esame del punto in discussione.

ART. 50 - Durata degli interventi

1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:
 - a) interrogazioni e interpellanze (art. 39): tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta, tre per la replica; la discussione di interrogazioni e interpellanze non può eccedere nel suo

¹⁶⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶¹ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁶² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

- complesso la durata di quarantacinque minuti per ciascuna seduta, trascorsi i quali il presidente rinvia l'esame degli argomenti ancora da trattare alla successiva seduta;¹⁶³
- b) domande di attualità (art. 40): tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta e tre per la replica; il tempo che in ciascuna seduta può complessivamente essere dedicato all'argomento non può eccedere i trenta minuti, trascorsi i quali il presidente dispone che si prosegua con il programma dei lavori;^{164 165}
 - c) comunicazioni (art. 41): tre minuti ciascuna, quindici complessivamente;¹⁶⁶
 - d) interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti e mozioni d'ordine (art. 42): tre minuti per ciascun intervento;
 - e) proposte di deliberazione (art. 43): illustrazione, relazione di minoranza, interventi e replica, secondo le decisioni della commissione permanente dei capigruppo; tre minuti per le dichiarazioni di voto;¹⁶⁷
 - f) questioni pregiudiziali o sospensive (art. 44): tre minuti per ciascun intervento;¹⁶⁸
 - g) emendamenti (art. 45): tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto;
 - h) mozioni e ordini del giorno (artt. 47, 48): come per la lettera e);
 - i) fatto personale (art. 49): tre minuti per l'esposizione, tre per l'eventuale risposta;¹⁶⁹
 - j) richieste di rettifica del verbale (art. 58): tre minuti.¹⁷⁰
2. Nel caso in cui la trattazione di più argomenti venga accorpata in un'unica discussione, la durata degli interventi viene proporzionalmente aumentata in ragione del cinquanta per cento per ciascun argomento oltre al primo.
 3. La commissione permanente dei capigruppo, in sede di programmazione dei lavori o comunque prima che sia iniziata la discussione sopra un argomento, può stabilire tempi diversi da quelli indicati al comma 1 o in precedenza definiti.^{171 172}
 4. Trascorso il termine fissato ai sensi dei commi precedenti, il presidente invita l'oratore a concludere l'intervento. Nel caso l'interessato non ottemperi all'invito, il presidente gli toglie definitivamente la parola, ai sensi dell'art. 38, comma 4.

ART. 51 - Astensione obbligatoria

1. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri obbligati ad astenersi dalla discussione e votazione di determinati oggetti ne informano il segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.¹⁷³
2. L'obbligo di astensione previsto dalla legge per i consiglieri vale alle medesime condizioni anche per i componenti della giunta.¹⁷⁴

¹⁶³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶⁴ modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008

¹⁶⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶⁶ modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008

¹⁶⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷¹ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000 e con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁷² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 52 - Votanti

1. Si considerano votanti i consiglieri che esprimono un voto favorevole, contrario o di astensione. Salvo diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento le proposte si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
2. I consiglieri che non partecipano alla votazione pur risultando presenti al momento di apertura della votazione stessa, non si considerano tra i votanti, ma si computano nel numero legale ai fini della validità della seduta e della votazione.¹⁷⁵
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 53 - Sistemi di votazione

1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, tutte le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che comportino apprezzamenti e valutazioni discrezionali su persone, sulle loro qualità o capacità morali o professionali.
2. Le votazioni palesi avvengono tramite apposita apparecchiatura elettronica, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dallo statuto, dalla legge o dal regolamento. In casi di mancato funzionamento dell'apparecchiatura è altresì possibile procedere per alzata di mano. In tale ipotesi, gli scrutatori dovranno far constare il nominativo dei votanti e l'espressione dei voti resi.¹⁷⁶
3. La votazione segreta si effettua mediante schede, palline o apposita apparecchiatura elettronica, con modalità fissate dal presidente per assicurare l'effettiva riservatezza dell'espressione del voto.
4. Il presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati tra i consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni mediante apparecchiatura elettronica soltanto se richiesta dal presidente.
5. Le proposte respinte e quelle che non ottengono la maggioranza qualificata eventualmente prescritta, non possono essere ripresentate nella stessa seduta, salvo diversa disposizione di legge, statuto o regolamento.
6. Nel caso di votazioni segrete, una volta proclamato l'esito, le schede vanno raccolte a cura del segretario e quindi distrutte, ad eccezione delle nulle che, controfirmate dal presidente e da almeno uno degli scrutatori, sono conservate agli atti della deliberazione.
7. Qualora il consiglio debba procedere a nomine o designazioni riservate alla sua competenza, la votazione avviene mediante scheda segreta e si intendono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso sia prevista per legge o per statuto la rappresentanza della minoranza, senza che le norme medesime stabiliscano regole precise per garantire tale rappresentanza, il consiglio procede alla votazione con voto limitato ad uno. In ogni caso, qualora non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o ne risultino eletti in numero inferiore a quello prescritto, l'ultimo o gli ultimi eletti della maggioranza cedono il posto al primo o ai primi non eletti della minoranza.¹⁷⁷
8. A parità di voti si procede ad ulteriori votazioni, aperte a tutti i candidati non risultati eletti, per i posti ancora da assegnare. Si procede a ballottaggio esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.¹⁷⁸

¹⁷⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁷⁷ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

¹⁷⁸ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

ART. 54 - Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) *soppresso* ¹⁷⁹
 - c) i sottoemendamenti;
 - d) gli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
 - e) le singole parti del documento o proposta principale, quando questo si componga di varie parti tra di loro connesse, ma autonome e la votazione per parti venga richiesta da almeno tre consiglieri;
 - f) il documento o proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza o fatti propri dal proponente del documento principale; ¹⁸⁰
 - g) gli ordini del giorno. ¹⁸¹
3. Su esplicita richiesta del presentatore, sono tuttavia sottoposti a votazione distinta gli ordini del giorno, anche se accolti dai proponenti del documento al quale si riferiscono. Parimenti sono sottoposti a votazione, su richiesta di almeno sette consiglieri, gli emendamenti anche se accolti dal proponente del documento al quale si riferiscono. ^{182 183}
4. Tanto gli ordini del giorno, quanto gli emendamenti connessi al documento principale possono essere votati per parti separate ricorrendo le condizioni indicate al precedente comma 2, lettera e).
5. Dichiarata aperta la votazione e fino alla proclamazione dell'esito, non è più ammesso alcun intervento, se non per mozione d'ordine in merito alla regolarità della votazione in corso.

ART. 55 - Irregolarità nelle votazioni

1. Il voto con il sistema elettronico o per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se l'esito è ancora dubbio, si procede per appello nominale. Qualora un consigliere sbaglia ad esprimere il voto, dovrà avvisare, prima della proclamazione, il presidente che lo autorizza a ripeterlo. Nel caso appaiano evidenti irregolarità nella votazione, dovute anche al difettoso funzionamento dell'apparecchiatura, il presidente, d'ufficio o su richiesta di almeno tre consiglieri, ne dispone la ripetizione. ¹⁸⁴
2. La votazione segreta può essere ripetuta solo nel caso in cui il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello dei votanti. Su eventuali altre contestazioni decide inappellabilmente il presidente, sentito il collegio degli scrutatori.

ART. 56 - Conclusione delle adunanze

1. La commissione dei capigruppo, su proposta del presidente, decide periodicamente l'orario di inizio e fine delle adunanze.

¹⁷⁹ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁸⁰ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁸¹ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁸² modificato con D.C. n. 18 del 20 marzo 2000

¹⁸³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁸⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

2. Il presidente dichiara chiusa la riunione conclusa la trattazione degli argomenti iscritti nel programma dei lavori.
3. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
4. Il consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, di proseguire i lavori oltre l'ora fissata.

CAPO IV - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 57 - Redazione del verbale d'adunanza

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto dello svolgimento della seduta, riportando la successione degli interventi e delle deliberazioni, nonché le annotazioni previste dal regolamento.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, vidimato e conservato presso la segreteria del consiglio sotto la responsabilità del dirigente.¹⁸⁵
3. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
 - b) data, ora e luogo della riunione;
 - c) programma dei lavori;
 - d) consiglieri presenti e assenti;
 - e) presidente dell'assemblea;
 - f) segretario dell'assemblea;
 - g) sistemi di votazione;
 - h) scrutatori;
 - i) ora di chiusura della riunione;
 - l) indice degli interventi registrati su supporto magnetico o elettronico.¹⁸⁶

ART. 58 - Approvazione del verbale e rilascio di copie

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Se non ci sono osservazioni o richieste di rettifica, i verbali sono dati per letti e vengono quindi approvati dal consiglio, su proposta del presidente.
3. Le richieste di rettifiche o di integrazioni sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il consiglio, ascoltati un consigliere per gruppo, con votazione palese.
4. Le raccolte dei verbali delle riunioni del consiglio, firmate dal presidente dell'assemblea e dal segretario, sono depositate nell'archivio comunale a cura del segretario generale.
5. Del verbale e della trascrizione degli interventi registrati dei consiglieri può essere rilasciata copia autentica solo dopo l'approvazione del consiglio. Possono invece essere rilasciate anche

¹⁸⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁸⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

prima copie informali, nonché riproduzioni su supporto magnetico o elettronico, tanto ai consiglieri, quanto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta.¹⁸⁷

¹⁸⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

INDICE

Accesso agli atti	6	Indennità di funzione e gettoni di presenza	23
Adunanza di seconda convocazione	23	Interrogazioni e interpellanze	27
Adunanze consiliari "aperte"	25	Irregolarità nelle votazioni	35
Approvazione del verbale e rilascio di copie	36	Luogo dell'adunanza	20
Approvazione linee programmatiche	21	Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione	18
ASSEMBLEA	22	Mozioni	31
Astenzione obbligatoria	33	Numero legale	22
Collegio dei revisori dei conti	21	Ordine del giorno	19
Commissione per la trasparenza ed il controllo sull'attuazione del programma	11	Ordine delle votazioni	35
Commissione permanente dei capigruppo	7	Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine	28
COMMISSIONI CONSILIARI	7	Ordini del giorno	32
Commissioni d'indagine	14	Partecipazione alle sedute da remoto	22
Commissioni temporanee	14	Persone ammesse nell'aula	25
Compiti delle commissioni permanenti	10	Poteri del presidente	5
Comportamento del pubblico	26	Poteri delle commissioni permanenti	13
Comunicazioni	28	PRESIDENTE	4
Conclusione delle adunanze	35	Presidenza del consiglio comunale	4
CONVOCAZIONE	18	Programma dei lavori	19
Convocazione su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri	20	Proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri	30
Costituzione e composizione dei gruppi	6	Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti	13
Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti	9	Pubblicità delle riunioni	24
Deposito dei documenti	21	Questioni pregiudiziali e sospensive	29
Difensore civico	22	Redazione del verbale d'adunanza	36
Dimissioni e surrogazione di consiglieri	24	RIUNIONI	24
Disciplina degli interventi	26	Segretario	25
Domande di attualità	28	Segreteria del consiglio	5
Durata degli interventi	33	Sistemi di votazione	34
Emendamenti	30	SITUAZIONE PATRIMONIALE	17
Fatto personale	32	Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali	17
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	18	SPESE	15
Funzionamento delle commissioni permanenti	12	Spese di funzionamento del consiglio	16
Gestione dei fondi	15	Spese di rappresentanza	16
GRUPPI CONSILIARI	6	Spese per viaggi e missioni	17
Incarichi di studio alle commissioni permanenti	14	Svolgimento della discussione	29
		Termini di consegna degli avvisi di convocazione	18
		VERBALI	36
		Votanti	34